

Roma, 29/04/2011

Circolare informativa

a tutti i clienti, loro sedi

è nostra cura informare che il 6 aprile 2011, è stato reso definitivo l'accordo siglato il 26 febbraio per il **rinnovo del CCNL del settore terziario-commercio** (distribuzione e servizi) scaduto il 31/12/2010.

Il nuovo CCNL, in vigore dal 01.01.2011 e fino al 31.12.2013, comporta una serie di modifiche e novità, di cui vi segnaliamo le più rilevanti.

Retribuzione:

sono previsti aumenti retributivi con scadenze ed importi indicati nella seguente tabella:

	Decorrenza	Decorrenza	Decorrenza	Decorrenza	Decorrenza	Decorrenza	Totale
	1/1/2011	1/9/2011	1/4/2012	1/10/2012	1/4/2013	1/10/2013	
LIVELLI							
Quadro	17,36	22,57	26,04	27,78	27,78	27,78	149,31
I	15,64	20,33	23,46	25,02	25,02	25,02	134,49
II	13,53	17,59	20,29	21,64	21,64	21,64	116,33
III	11,56	15,03	17,34	18,50	18,50	18,50	99,43
IV	10,00	13,00	15,00	16,00	16,00	16,00	86,00
V	9,03	11,75	13,55	14,45	14,45	14,45	77,68
VI	8,10	10,54	12,17	12,98	12,98	12,98	69,75
VII	6,94	9,03	10,42	11,10	11,10	11,10	59,69

Gli importi arretrati sono stati erogati con la retribuzione di marzo 2011.

Malattia:

l'accordo ha introdotto rilevanti novità in ordine al trattamento economico di malattia a decorrere dal 01/04/2011. Nel corso di ciascun anno solare (01 genn.-31 dic.), i primi tre giorni di malattia (cosiddetta "carenza") saranno retribuiti come di seguito esposto:

- 100% della retribuzione per i primi due eventi di malattia;
- 66% della retribuzione per il terzo evento;
- 50% della retribuzione per il quarto evento;
- dal quinto evento in poi i primi tre giorni non saranno retribuiti;

quanto sopra è valido ad esclusione di ricoveri ospedalieri (day hospital, emodialisi), malattia certificata con prognosi di almeno 12 giorni; altre gravi patologie documentate da specialisti del S.S.N. ed eventi morbosi delle lavoratrici in gravidanza.

E' comunque facoltà del datore di lavoro, retribuire i primi tre giorni; **vogliate pertanto eventualmente comunicarci detta volontà.**

Permessi retribuiti:

Il totale dei permessi retribuiti annui è pari 56 ore (salvo che per le aziende con più di 15 dipendenti per le quali i permessi retribuiti sono pari a 72 ore).

Per tutti i lavoratori assunti successivamente alla firma del rinnovo, le ore di permesso, verranno riconosciute come segue:

- nessun permesso per i primi due anni di assunzione;
- 28 ore di permessi annui dal terzo anno dall'assunzione;
- 56 ore di permessi annui dal quinto anno in poi dall'assunzione.

Sono inoltre previste (indipendentemente dall'anzianità di servizio) ulteriori 32 ore di permesso retribuito, in sostituzione delle 4 festività abolite, salvo la facoltà del datore di lavoro di retribuirle. In relazione a tale fattispecie continueremo ad adottare le Vs. precedenti indicazioni.

Periodo di prova:

la durata massima del periodo di prova non potrà superare i seguenti limiti:

Quadri e Primo Livello	6 mesi	(di calendario)
Secondo e Terzo Livello	60 giorni	(di effettivo lavoro)
Quarto e Quinto Livello	60 giorni	(di effettivo lavoro)
Sesto e Settimo Livello	45 giorni	(di effettivo lavoro)

Fondo assistenza sanitaria integrativa:

ulteriore rilevante novità è quella che obbliga i datori di lavoro ad iscrivere i propri dipendenti al fondo di assistenza sanitaria integrativa "Sanimpresa" (per la provincia di Roma), relativamente ai dipendenti assunti a tempo indeterminato (sia a tempo pieno che part-time), ad esclusione dei livelli quadro.

Al fondo è dovuta (a carico del datore di lavoro) una quota d'iscrizione "una-tantum" di € 30 per ciascun dipendente ed un contributo mensile di € 11 per ogni dipendente a tempo pieno e di € 8 per ogni dipendente part-time.

In alternativa all'iscrizione al fondo, i datori di lavoro sono tenuti:

- ad erogare ai lavoratori un importo mensile pari ad € 15,00 lordi, da corrispondere per 14 mensilità;
- ad assicurare ai lavoratori le medesime prestazioni sanitarie garantite dal Fondo (verificabili su www.sanimpresa.it).

Alla luce di quanto sopra, Vi preghiamo di comunicarci la volontà di iscrizione al suddetto fondo. In assenza di tale comunicazione, provvederemo all'inserimento (dai prossimi cedolini-paga) dell'importo alternativo dovuto ai dipendenti.

Cordiali saluti

Aldo Miggiano